

## **Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive: nuove procedure**

La Prefettura di Enna informa che il Ministero dell'Interno ha emanato nuove misure per l'identificazione delle persone alloggiate presso le strutture ricettive.

Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti tramite un riconoscimento de visu e a comunicare i dati degli alloggiati alla Questura territorialmente competente tramite il portale Alloggiati Web.

Per i soggiorni di durata inferiore alle 24 ore, la comunicazione alla Questura delle generalità delle persone alloggiate deve avvenire entro 6 ore, anziché entro 24 ore dall'arrivo.

Si allega comunicazione della Prefettura



*Prefettura di Enna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Fasc. n. 54/2023

Enna, data del protocollo

Al Sig. Commissario Straordinario  
del Libero Consorzio Comunale di  
ENNA

Ai Sig. Sindaci dei Comuni della  
provincia di  
ENNA

Al Sig. Segretario Generale della Camera di Commercio  
PALERMO/ENNA

Oggetto: Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive

Per i profili di competenza e al fine di dare opportuna comunicazione ai gestori degli esercizi alberghieri e delle strutture ricettive dei rispettivi territori, si rappresenta che il Ministero dell'Interno, tenuto conto dell'intensificazione del fenomeno delle *locazioni brevi* su tutto il territorio nazionale, legate ai numerosi eventi politici, culturale e religiosi in programmazione nel Paese, anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica, previsto per la città di Roma a partire dal 24 dicembre 2024, ed in ragione dell'evoluzione della difficile situazione internazionale, ha avuto modo di chiarire la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

A tale scopo, si ritiene opportuno esaminare compiutamente e fornire chiarimenti in merito alle criticità connesse alla invalsa procedura di *identificazione da remoto* degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine, mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di *key boxes* all'ingresso.

In particolare, occorre chiarire *se tale modalità di ricezione della clientela*, che evidentemente "scavalca" la fase dell'identificazione personale degli ospiti al momento dell'accesso alla struttura e non garantisce la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore, soddisfi i requisiti previsti dall'art. 109 del TULPS.

Comune di Valguarnera (Catanzaro) - Prot. n. 000063806 del 09/11/2024 - Prot. n. 000063806 del 09/11/2024

Prefettura Enna - UPUI - Prot. n. 0050298 del 26/11/2024



*Prefettura di Enna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Al riguardo, preliminarmente, si osserva che tale norma del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle 24 ore successive all'arrivo – e comunque entro le 6 ore successive all'arrivo, nel caso di soggiorni non superiori alle 24 ore -, gli stessi gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate.

Per effetto dell'art. 19 *bis* del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella L. n. 132 del 2018, gli obblighi previsti dal menzionato articolo 109 TULPS si applicano anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni.

Il combinato disposto delle norme in parola persegue la finalità generale di tutela della sicurezza pubblica, essendo volta a consentire all'Autorità di P.S. di avere la conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive.

In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte costituzionale, con sentenza n. 262 del 2005, che, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 109 del TULPS, ha precisato che *l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall'art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d'impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all'autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell'albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti di istituto individuati dall'art. 1 TULPS.*

Posta la finalità sopra descritta perseguita dalla norma, appare con chiarezza che la gestione automatizzata del *check-in* e dell'ingresso nella struttura, senza identificazione *de visu* degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la *ratio* della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della comunità.

In tal senso, in definitiva, si ritiene di poter affermare che eventuali procedure di *check-in* "da remoto" non possano ritenersi soddisfattive degli adempimenti di cui all'art. 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive.

Pertanto, si conferma che i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, recante *Disposizioni*

0000053606 dell' 097-0111-210224 firm. l'arbitrario  
Comune di Valleguarnea (Caltanissetta) - Prot. n. 0000053606 dell' 097-0111-210224 firm. l'arbitrario





*Prefettura di Enna*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Infine, considerazioni di eguale portata devono essere recapitate con riferimento ai c.d. *Marina resort*, ovvero strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all'interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.

Tali strutture, infatti, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 ottobre 2014, oltre ad essere state equiparate alle strutture ricettive per l'applicazione della medesima aliquota IVA, ne ricalcano totalmente quelle caratteristiche che le pongono nell'alveo di applicabilità dell'art. 109 TULPS, quali l'esercizio di alloggiamento di persone, anche a breve termine, ed anche in strutture "non convenzionali".

Ogni eccezione al riguardo, ivi comprese l'asserita carenza di potere certificativo in capo al privato gestore del *resort*, ovvero l'eccezione di applicabilità in via analogica di norme penalistiche, appare pertanto pretestuosa e divagante rispetto alla *ratio* della norma da applicare, come detto orientata ad un principio di tutela della sicurezza pubblica e, come sopra ricordato, già passata al vaglio di costituzionalità, proprio in occasione della modifica del testo a cura della L. 29 marzo 2001 n. 135, art. 8, la quale aveva sostituito le sanzioni amministrative ivi previste per la violazione, con quelle penalistiche *ex art. 17 TULPS*.

In conclusione, in un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello di allerta, si conferma l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia, come nella *ratio* sottesa all'art. 109 TULPS, di verificare l'identità degli ospiti mediante verifica *de visu* della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal più volte citato Decreto del Ministro dell'Interno del 7 gennaio 2013.

Nel confidare nella massima diffusione delle presenti raccomandazioni, si resta in attesa di cortese cenno di assicurazione.

c.c.

IL PREFETTO  
(Ippolito)